

ORGANO di cui all'art. 2, c.5, della legge 240/2010
Nominato con D.R. n. 210/11 del 7.3.2011

Riunione n. 12 del 3 ottobre 2011

Il giorno lunedì 3 ottobre 2011, alle ore 9,30, convocato con rettorale di prot. n. 6530 del 29 settembre 2011, presso il Rettorato dell'Università degli Studi della Tuscia, Via S. Maria in Gradi n. 4, si è riunito l'Organo di cui all'art. 2, c.5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nominato con decreto rettorale n. 210/11 del 7.3.2011 con il compito di predisporre lo Statuto di Ateneo contenente le modifiche statutarie che scaturiscono dalla legge n. 240/10, per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale sedute precedente (n. 11 del 29 settembre 2011);
2. Titolo IV – Strutture.

		P	AG	A
Prof. Marco MANCINI	Rettore, Presidente	X		
Prof. Ciro DE PACE	prima fascia – Facoltà di Agraria, designato dal SA	X		
Prof. Massimiliano FENICE	seconda fascia – macro-area scientifica, designato dal SA	X		
Dott. Pier Paolo DANIELI	ricercatore – macro-area scientifica, designato dal SA	X		
Prof.ssa Maddalena VALLOZZA	seconda fascia – macro-area umanistica-sociale, designata dal SA	X		
Dott. Gino RONCAGLIA	ricercatore – macro-area umanistica-sociale, designato dal SA	X		
Sig. Angelo MENGHINI	personale T.A. – designato dal SA		X	
Prof. Giulio VESPERINI	prima fascia – Facoltà di Scienze Politiche, designato dal CdA		X	
Prof.ssa Manuela ROMAGNOLI	seconda fascia – macro-area scientifica, designata dal CdA	X		
Dott.ssa Roberta BERNINI	ricercatore – macro-area scientifica, designata dal CdA	X		
Prof. Raffaele CALDARELLI	seconda fascia – macro-area umanistica-sociale, designato dal CdA	X		
Dott. Fabrizio ROSSI	ricercatore – macro-area umanistica-sociale, designato dal CdA	X		
Dott.ssa Anna Paola PEZZATO	personale T.A. - designata dal CdA	X		
Prof. Giuseppe NASCETTI	Pro-Rettore Vicario	X		
Dott. Arch. Giovanni CUCULLO	Direttore Amministrativo, Segretario	X		
Dott.ssa Alessandra MOSCATELLI	Dirigente I divisione – supporto tecnico	X		



1. Approvazione verbale sedute precedente (n.11 del 29 settembre 2011)

Il Rettore informa che il verbale n. 11 del 29 settembre 2011 sarà sottoposto all'approvazione nella prossima seduta.

2. Titolo IV - Strutture

Il Rettore passa ad illustrare la proposta di modifica del Titolo IV – Strutture ricordando che gli artt. 25 (Dipartimenti), 26 (Facoltà), 27 (Preside) 28, (Consiglio di Facoltà), 29 (Commissione paritetica docenti-studenti), 30 (Consigli di corso di studio), 33 (Dipartimenti), 34 (Organi di Dipartimento) e 35 (Requisiti quantitativi per le strutture dipartimentali) sono stati oggetto di modificazione nell'ambito dello stralcio delle modifiche statutarie di cui al decreto rettorale n. 540/11 del 14.06.2011 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale – n. 139 del 17.06.2011) entrato in vigore il 18.6.2011. Detti articoli potranno essere oggetto di eventuali modifiche che scaturiscano da esigenze di coordinamento generale e di coerenza interna dello Statuto.

A fronte della già adottata complessiva semplificazione delle strutture dipartimentali dell'Ateneo (da 19 Dipartimenti preesistenti si è giunti alla istituzione e attivazione di 7 strutture dipartimentali), dell'abrogazione delle Facoltà disposta con la citata modifica statutaria, e della riorganizzazione dell'apparato dell'Amministrazione centrale (CdA del 25.11.2010 e successive modificazioni), dovrà corrispondere analoga razionalizzazione delle strutture con autonomia di spesa quali sono i Centri interdipartimentali e di servizio di Ateneo. Il processo di razionalizzazione di dette strutture si concluderà entro il corrente anno con apposite deliberazioni degli Organi di governo; saranno comunque salvaguardate le strutture con spiccate peculiarità derivanti o da fonti normative di rango superiore (quale l'Azienda Agraria) o da comprovate ragioni che giustifichino la necessità per il Centro di mantenere una distinta soggettività giuridica anche alla luce delle risultanze della contabilità economica in termini di costi/benefici.

Le funzioni finora realizzate all'interno dei Centri che saranno soppressi confluiranno nel complesso delle attività già svolte dai Dipartimenti ovvero da strutture dell'Amministrazione Centrale. Nella proposta di modifica del Titolo IV sono state inserite altresì disposizioni per disciplinare, a regime, l'istituzione di eventuali unità organizzative, denominate Sezioni, all'interno delle strutture dipartimentali che potrebbero diventare titolari delle funzioni precedentemente realizzate nei Centri. Nelle norme transitorie è invece disciplinata la fase connessa alla soppressione degli attuali Centri alla data di entrata in vigore del nuovo Statuto, salvi i casi oggetto di specifica e motivata delibera assunta dagli Organi di Governo e alla conseguente assegnazione delle funzioni dei Centri ai Dipartimenti ovvero a strutture dell'Amministrazione Centrale.

Si apre la discussione.

- Il prof. Caldarelli esprime perplessità sulla previsione di "Sezioni" (art. 29) all'interno dei Dipartimenti. Al riguardo fa rilevare che la proposta di regolamento del Dipartimento DISUCOM recentemente approvata, non prevede le Sezioni. Inoltre, come si evince anche dal Regolamento Generale di Ateneo cui si conforma ad

esempio il recente regolamento del DIBAF, le Sezioni non hanno autonomia amministrativa. Fa notare altresì che il trasferimento di un Centro all'interno di un Dipartimento non è del tutto ovvio soprattutto nei casi in cui l'identificazione delle finalità delle due strutture appare controversa.

- Il prof. Fenice, memore dell'esperienza maturata come consigliere di amministrazione, fa notare che nonostante la volontà di creare Centri a "costo zero" si è riscontrato comunque un aggravio di spesa a carico del bilancio. La proposta quindi lo trova pienamente d'accordo esprimendo tuttavia perplessità sull'autonomia di spesa prevista per le Sezioni all'interno di Dipartimenti, ritenuta di difficile attuabilità e fonte di conflittualità tra docenti e organi del Dipartimento.
- La dott.ssa Bernini, nell'ottica della semplificazione, ritiene congrua la proposta. Tuttavia ritiene la "Sezione" limitativa in funzione delle finalità e dell'alta specializzazione propria di alcuni Centri, quale ad esempio il Centro Grandi Attrezzature. Invita ad una riflessione comune per rinvenire una soluzione più idonea.
- Anche la prof.ssa Romagnoli, ripercorrendo le difficili fasi che hanno recentemente condotto all'aggregazione di docenti provenienti da più dipartimenti in un'unica struttura dipartimentale, esprime perplessità sulla previsione di Sezioni all'interno dei Dipartimenti.
- La prof.ssa Vallozza ricorda che il processo relativo all'istituzione del Dipartimento DISBEC ha prodotto la confluenza di ambiti culturali e di ricerca dei tre dipartimenti preesistenti: gli ambiti (o sezioni) potrebbero essere intesi come punto di convergenza per il mantenimento delle identità dei singoli docenti. Dalla lettura dell'articolato proposto, nota, quindi, le differenze tra i Dipartimenti di allora e la configurazione e le funzioni delle Sezioni di oggi.
- Il dott. Rossi fa notare che le Sezioni non dispongono, nel sistema aziendalistico, di autonomia di spesa.
- Il prof. De Pace fa notare che quanto previsto dall'art. 25, c. 2, lett. e) (i dipartimenti assicurano la copertura di tutti gli insegnamenti attivati..), non si concilia perfettamente con quanto indicato alla precedente lettera d) con la quale si dispone che i dipartimenti promuovono, organizzano, coordinano e disciplinano l'attività didattica dei corsi di studio (nel loro complesso). Sembrerebbe opportuno modificare quanto indicato alla lettera d) esplicitando che i Dipartimenti provvedono alla istituzione dei corsi di studio. Si associa alle considerazioni espresse in merito alla previsione delle Sezioni ritenendole forte fattore dirompente piuttosto che aggregante.
- il dott. Roncaglia rileva che i Centri attualmente in essere possono essere ripartiti in due tipologie: di ricerca e di servizio. Nella declaratoria di cui all'art. 29 appare, quindi, opportuno, precisare le diverse finalità e funzioni connesse alla due tipologie.

- Al riguardo la dott.ssa Bernini esprime dubbi in quanto, con una demarcazione così netta, si precludono ad alcune strutture attività che riguardano entrambi gli ambiti.

Il Rettore, con riferimento all'intervento del prof. De Pace, propone di modificare la lettera d), comma 2, dell'art. 25, nella seguente maniera: I Dipartimenti "propongono, organizzano, coordinano e disciplinano, tenendo conto delle risorse umane e strumentali disponibili, l'attività didattica dei corsi di studio.....".

Il Rettore rileva come dalla discussione siano emerse forti perplessità sulla previsione di assegnare ai Dipartimenti, attraverso l'istituzione di Sezioni, le funzioni precedentemente attribuite ai Centri interdipartimentali e di servizio (art. 29 – Sezioni); nel contempo rileva che la definizione più corretta sembrerebbe quella prevista dal vigente Statuto (e cioè "Centri") prive però di autonomia di bilancio (dovrebbero provvedere i Dipartimenti). Invita quindi ad una riflessione su una diversa formulazione dell'articolo 29 e sulle funzioni e modalità di designazione del Coordinatore.

La dott.ssa Moscatelli precisa che dalla lettura del combinato disposto di cui agli artt. 24, 29 e delle norme transitorie, si evince che a regime si potranno delineare i seguenti casi: 1) Centri autonomi che gli Organi di Governo decidono di mantenere in vita per le ragioni sopra enunciate dal Rettore, 2) funzioni precedentemente svolte dai Centri che confluiscono nei Dipartimenti o che sono svolte in base a una convenzione da più dipartimenti in modo congiunto 3) funzioni precedentemente svolte dai Centri che vengono realizzate all'interno di unità di ricerca o di servizio create all'interno dei Dipartimenti e dotate solo di autonomia di spesa nell'ambito del bilancio dipartimentale; 4) funzioni precedentemente svolte dai Centri che vengono realizzate all'interno di unità create in base a una convenzione tra dipartimenti. Pertanto il discrimine tra i Centri interdipartimentali e di servizio attuali e le unità organizzative eventualmente create all'interno dei dipartimenti o su base convenzionale è la natura giuridica. Nel primo caso i Centri possedevano una distinta soggettività giuridica ed erano titolari di autonomia di bilancio, organizzativa, amministrativa e contabile. Diversamente le Unità interne ai dipartimenti o su convenzione avrebbero una mera autonomia di spesa ma all'interno del bilancio dipartimentale. Ricorda inoltre che la legge n. 196 del 31.12.2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) dispone che le Amministrazioni pubbliche, anche le Università, siano dotate di un bilancio unico, con l'effetto di ricondurre l'autonomia dei Dipartimenti al rango di Centri di spesa di tipo "B".

Il Rettore si riserva di proporre al termine della discussione una nuova formulazione degli articoli relativi alle Sezioni che tenga conto delle osservazioni emerse. A tal fine invita il dott. Roncaglia e la dott.ssa Moscatelli ad elaborare un testo in tal senso.

La discussione si incentra ora sul Sistema Bibliotecario (art. 33).

- Il dott. Roncaglia, tenuto conto dell'evoluzione che ha investito il sistema bibliotecario nella sua accezione più ampia, ritiene opportuno assegnare al Sistema Bibliotecario

di Ateneo anche funzioni di studio, servizi, gestione banche dati di Ateneo e supporto per l'utilizzo di risorse bibliografiche. Prefigura quindi uno SBA che attragga altre funzionalità di tipo telematico eventualmente in raccordo con il Centro di Calcolo, nonché la creazione di una banca dati, in accordo con altri enti, utile per il territorio.

Il Rettore si dichiara d'accordo ad assegnare al Sistema bibliotecario funzioni di promozione, di indirizzo e di coordinamento "centripeto" delle attività alle quali faceva riferimento il collega. Aggiunge che è intenzione dell'Amministrazione, nell'ottica della razionalizzazione dei centri sopra richiamata, di proporre agli Organi di governo, d'intesa con i Direttori di Dipartimento, già informati in una recente riunione, una nuova organizzazione delle biblioteche in Poli.

Al termine della discussione, tenuto conto delle osservazioni emerse e delle proposte formulate dal prof. De Pace e dal dott. Roncaglia, pone in votazione nella seguente formulazione il Titolo IV – Strutture nonché le disposizioni transitorie e finali relative ai Centri Interdipartimentali e ai Centri di servizio in essere alla data di entrata in vigore dello Statuto *ex lege* n. 240/10.

Titolo IV LE STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

Art. 24 – Oggetto

1. Il presente titolo regola le strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Ateneo. Centri autonomi di ricerca e/o di servizi comuni possono essere costituiti con apposite delibere di organi accademici competenti, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 25 – Dipartimenti

1. I dipartimenti sono titolari delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, delle attività rivolte all'esterno correlate ed accessorie. I Dipartimenti sono altresì titolari delle altre funzioni di cui alla lett. c) dell'art. 2 comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. La deliberazione sulla loro istituzione è di competenza del consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, nel rispetto, tra l'altro, del vincolo di legge circa la proporzionalità del numero complessivo dei dipartimenti stessi alle dimensioni dell'ateneo. La deliberazione sulla soppressione dei dipartimenti è adottata con la medesima procedura.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 1 i dipartimenti:
 - a. promuovono e coordinano attività di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai servizi e ai finanziamenti per la ricerca;

- b. assicurano le condizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle ricerche individuali di ciascun docente ad essi afferente;
- c. svolgono attività di ricerca e di consulenza in base a contratti e convenzioni, nonché prestazioni di servizio a terzi;
- d. propongono, organizzano, coordinano e disciplinano, tenendo conto delle risorse umane e strumentali disponibili, l'attività didattica dei corsi di studio, compresi i corsi di dottorato e ogni altro corso di formazione, secondo le modalità di cui al successivo art. 30, che ad essi afferiscono e predispongono i relativi regolamenti;
- e. assicurano la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e il buon andamento delle attività didattiche, d'intesa con i consigli dei corsi di studio, e con il consenso dei docenti interessati, allo scopo, tra l'altro, di garantire un'equa ripartizione dei carichi didattici. I dipartimenti forniscono il parere sulle richieste di congedi per motivi di studio e di periodi di alternanza, in base ai parametri e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- f. organizzano, anche su proposta degli studenti, attività culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti;
- g. sentiti i consigli dei corsi di studio, utilizzano le proprie risorse umane e strumentali al fine del migliore svolgimento dell'attività didattica;
- h. prestano supporto alle attività didattiche e di ricerca dei dottorati di ricerca, dei master e degli altri corsi di formazione successiva alla laurea e possono organizzare, anche per conto terzi, corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di educazione permanente, nonché attività culturali, formative e di orientamento;
- i. nell'ambito della programmazione pluriennale dell'Università e sentiti i consigli dei corsi di studio, provvedono periodicamente a pianificare le proprie esigenze di organico e a formulare richieste di posti, adeguatamente motivate, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche; provvedono altresì all'assegnazione dei compiti ai professori e ai ricercatori ad essi afferenti. Le relative deliberazioni sono assunte a voto palese, a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di dipartimento nella composizione prevista dalla normativa vigente;
- j. formulano al consiglio di amministrazione proposte di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato;
- k. avanzano le richieste di spazi, di personale t.a. e di risorse finanziarie agli organi competenti che le valuteranno tenendo conto del numero degli studenti iscritti ai

corsi di laurea, delle attività didattiche e di ricerca svolte e programmate e dei servizi effettivamente offerti di supporto alla didattica dei dottorati di ricerca e degli altri corsi di formazione successiva alla laurea;

- I. esercitano ogni altra funzione loro attribuita dalle norme di legge o dalle determinazioni degli organi di Ateneo;
3. Ai singoli professori e ricercatori è garantita la possibilità di scelta del dipartimento al quale afferire, secondo le modalità definite dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 26 – Organi di dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:
 - il consiglio del dipartimento;
 - il direttore.
2. Il consiglio di dipartimento è composto da tutti i docenti di ruolo afferenti al dipartimento, dai ricercatori a tempo determinato, da un rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e degli assegnisti di ricerca afferenti al dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in numero pari ad 1/8 del personale assegnato alla struttura e comunque non inferiore a due unità. Il segretario amministrativo ne fa parte di diritto, ma senza diritto di voto. I regolamenti di dipartimento e quelli dei corsi di studio disciplinano la rappresentanza degli studenti iscritti nei rispettivi consigli in conformità con i principi del regolamento generale di Ateneo.
3. Possono partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del consiglio di dipartimento, con riferimento alle questioni riguardanti l'organizzazione della didattica, i docenti titolari di un contratto di insegnamento nei corsi di studio.
4. Le proposte di chiamata e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti sono deliberate dal consiglio di dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori, secondo le maggioranze previste dalla disciplina vigente. Le delibere riguardanti i congedi per motivi di studio e i periodi di alternanza sono di competenza del consiglio di dipartimento nella composizione allargata.
5. Nel rispetto delle norme dello statuto e dei regolamenti di Ateneo, i consigli di dipartimento dettano disposizioni sull'organizzazione interna del dipartimento e, in particolare, possono costituire una giunta per coadiuvare il direttore nell'esercizio dei compiti a lui attribuiti, determinandone, nel caso, la composizione.

6. Il direttore è un professore di prima fascia a tempo pieno, eletto dal consiglio. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di ruolo. Le modalità per la votazione sono contenute nel regolamento di dipartimento. La durata del mandato e i limiti al suo rinnovo sono disciplinati dall'art. 47 dello Statuto.

Art.27 – Commissione paritetica docenti-studenti

1. Presso ciascun dipartimento è istituita una commissione paritetica docenti-studenti, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rappresentanza degli studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa, dell'organizzazione e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti di competenza del dipartimento stesso; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio. Le modalità per la nomina dei componenti e il funzionamento della commissione sono disciplinati dal consiglio di dipartimento tenendo conto della esigenza di assicurare una rappresentanza equilibrata dei vari corsi di studio e la snellezza operativa della commissione medesima.

Art. 28 – Consigli dei corsi di studio

1. Per i corsi di studio ad essi afferenti, i dipartimenti, di norma, istituiscono e attivano i corrispondenti consigli.
2. La composizione e le attribuzioni dei consigli dei corsi di studio sono definite dal regolamento didattico di Ateneo.

Art.29 – Unità di ricerca e di servizio

1. Per la gestione e la valorizzazione di specifici ambiti di ricerca e di didattica, funzionali alla creazione di poli di eccellenza dotati di alta visibilità esterna, e/o per la gestione di servizi o risorse strumentali, possono essere costituite, senza maggiori oneri per l'amministrazione, specifiche unità, comunque denominate, interne ai singoli Dipartimenti. La costituzione di tali unità è disciplinata dal successivo comma 3 per quelle dipartimentali, e dal successivo comma 4 per quelle interdipartimentali.

2. L'unità è diretta da un coordinatore, al quale possono essere delegate specifiche funzioni e responsabilità secondo quanto stabilito dal RAFC.
3. Nel caso delle unità interne al Dipartimento, il coordinatore di cui al comma 2 è designato con delibera del Consiglio di Dipartimento fra i docenti del dipartimento stesso.
4. Le unità interdipartimentali sono istituite mediante apposita convenzione. La convenzione disciplina il conferimento da parte dei Dipartimenti delle risorse umane e finanziarie necessarie al funzionamento dell'unità, e le modalità di designazione del coordinatore di cui al comma 2.

Art. 30 – Requisiti quantitativi per le strutture dipartimentali

1. Il Regolamento Generale di Ateneo prevede il numero minimo di docenti afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei, in misura comunque non inferiore a 35 unità, per la costituzione dei dipartimenti nonché le modalità per la loro motivata disattivazione nel caso in cui, una volta costituiti, non mantengano i requisiti minimi necessari.

Art. 31 – Scuole di specializzazione

1. L'istituzione e il funzionamento delle scuole di specializzazione previste da specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea sono disciplinati, per quanto non stabilito dalla legge, nel regolamento didattico d'Ateneo e nel regolamento delle singole scuole.

Art. 32 – Sistema museale di Ateneo

1. E' istituito il Sistema Museale di Ateneo (S.M.A.) al fine di sostenere e promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio architettonico dell'Ateneo e delle sue collezioni storiche, demo-antropologiche, scientifiche, artistiche e naturalistiche nell'intento di favorire lo svolgimento dei compiti istituzionali, di ricerca scientifica, di promozione della cultura, di conservazione, restauro, catalogazione, incremento ed ostensione delle collezioni medesime, nonché di attività espositive di sostegno all'attività didattica dell'Università e delle scuole di ogni ordine. Le modalità relative all'organizzazione ed al funzionamento del S.M.A. sono determinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 33 – Sistema Bibliotecario

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo ha lo scopo di sviluppare e organizzare, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi, le

funzioni di acquisizione, catalogazione, conservazione, aggiornamento e fruizione del patrimonio librario e documentale, cartaceo e digitale. A tal fine è costituito un catalogo unico centralizzato del patrimonio bibliografico d'Ateneo. Ha inoltre lo scopo di promuovere e coordinare servizi e attività relativi al trattamento e alla diffusione dell'informazione bibliografica in rete, alla gestione e consultazione di banche dati e risorse informative interne ed esterne, alla conservazione, all'indicizzazione e all'accesso a contenuti di ricerca e di apprendimento prodotti dall'Ateneo e dalle sue strutture.

2. Con il Regolamento Generale di Ateneo sono definite le modalità costitutive, organizzative e di funzionamento del Sistema Bibliotecario.

ARTICOLO DA INSERIRE NEL TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.



1. I Centri Interdipartimentali e i Centri di servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente Statuto sono soppressi, salvo diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
2. Le funzioni da essi esercitate, i mezzi personali e finanziari loro assegnati sono attribuiti, con delibera del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi entro i 45 giorni successivi all'entrata in vigore del presente Statuto e sentito il Senato Accademico, ai Dipartimenti, - anche in regime convenzionale tra loro, o a strutture dell'Amministrazione Centrale, in relazione alla tipologia dei servizi erogati dal Centro secondo quanto previsto dall'art. 29 del presente Statuto.
3. L'assegnazione ai Dipartimenti avviene sulla base di una proposta presentata dai medesimi. La proposta, sottoscritta da uno o più Dipartimenti interessati, deve essere accuratamente motivata e trovare fondamento nelle linee di ricerca condotte e negli obiettivi dei corsi di studio incardinati nelle relative strutture.

L'Organo approva.

Il Rettore ringrazia i presenti e chiude la seduta alle ore 11,40.

Letto e approvato.

Il Segretario
Dott. Giovanni Cucullo



Il Presidente
Prof. Marco Mancini

